



# COMUNE DI COSTA MASNAGA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 13/03/2020

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI.

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di Marzo alle ore 13:30, presso la SALA GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risulta:

<b>CARICA</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
SINDACO	PANZERI SABINA	SI
VICE SINDACO	POZZI CRISTIAN	SI
ASSESSORE	CAZZANIGA ANNA	--
ASSESSORE	CORBETTA MAURIZIO	SI
ASSESSORE	ROSSINI GIOVANNI PAOLO	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale ROMANIELLO EMILIA.

Assume la presidenza PANZERI SABINA.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.

**Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 13.3.2020**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

**D E L I B E R A**

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## Registro proposte alla Giunta Comunale del 13.3.2020

### IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:

**“ESAME ED APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI.”**

nel testo che segue:

### LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI gli atti di programmazione comunale nei quali è previsto il mantenimento di un alto livello di manutenzione delle strade comunali al fine di garantire condizioni ottimali di sicurezza nella circolazione stradale;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Testo Unico dell’Ambiente” (Norme in materia ambientale);
- il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed in particolare:
  - art. 1 – fra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato rientra la sicurezza delle persone nella circolazione stradale,
  - art. 14 – fra i compiti degli enti proprietari delle strade rientra la manutenzione e la pulizia delle stesse. Nella fattispecie il comma 1 lettera a) recita testualmente: "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, prevedono a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi,
  - art. 15. comma 1, lettera f) bis - "su tutte le strade e loro pertinenze è vietato insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento", stabilisce, inoltre, per le violazioni a tale divieto una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400, e la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,
  - art.161, comma 2 - chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscido, infiammabili e comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito. Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il triangolo e in mancanza con altri mezzi idonei, nonché deve informare l’ente proprietario della strada ad un organo di polizia;

**Premesso che:**

- in base alla normativa sopra richiamata, l’Amministrazione comunale deve garantire, in caso di sinistro stradale, il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione attraverso la pulizia della carreggiata e delle sue pertinenze mediante operazioni di recupero di detriti solidi non biodegradabili (frammenti di vetro, plastica e metallo), dell’aspirazione e completa rimozione di liquidi (refrigeranti, lubrificanti e carburanti) nonché del recupero di materiali trasportati dispersi a causa della collisione;
- che il valore medio di ogni intervento può essere ipotizzato in euro 800,00 cadauno;
- il costo degli interventi di pulizia va posto a carico dei soggetti coinvolti nei sinistri stradali in ragione della responsabilità di ciascuno e che, pertanto, la procedura di recupero degli oneri che l’Amministrazione comunale dovesse sostenere andrebbero richiesti e contrattati con le compagnie assicuratrici;

- nel caso di incidenti nei quali non dovesse essere possibile identificare i responsabili, l'onere della pulizia della platea stradale rimarrebbe a carico dell'Amministrazione, con conseguente necessità di allocare apposite risorse a bilancio;
- l'attività in questione può essere svolta esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

**Considerato che:**

- la creazione di apposita struttura comunale munita delle attrezzature, del personale e delle necessarie autorizzazioni ministeriali risulterebbe essere troppo onerosa, sia in termine di risorse umane che economiche, in relazione al numero d'interventi annui da effettuare;
- è necessario, comunque, garantire appieno le attività in questione al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- l'instaurazione di una collaborazione con un operatore esterno in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia, potrebbe consentire di snellire non solo le procedure amministrative ma anche quelle operative in considerazione del fatto che anche le altre Forze di Polizia chiamate ad intervenire sul nostro territorio in caso d'incidente stradale avrebbero un unico referente vincolato da modalità e tempi d'intervento ben definiti;
- la collaborazione de quo, ovvero l'affidamento dell'attività di ripristino post-incidente, così come sopra descritta, è qualificabile come concessione di servizio così come qualificata dall'articolo 3, comma 1°, lettera vv) del Decreto Legislativo 50/2016;
- la concessione di servizio trasferisce in capo al concessionario il rischio operativo, così come definito dall'articolo 3, comma 1°, lettera zz), sostanziando la controprestazione a favore del concessionario unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio;
- nel caso di specie la controprestazione che spetterebbe ad un operatore esterno – concessionario – consisterebbe nel recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del servizio di ripristino post-incidente, nei confronti delle compagnie assicuratrici dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;
- la modalità d'intervento a chiamata di una società non contrattualmente vincolata comporta, attualmente, il rischio di mancato intervento e l'aggravio di lavoro per la struttura amministrativa del Settore Polizia Locale legata alla ripetitiva procedura di recupero del credito per ogni singolo evento;
- RITENUTO pertanto opportuno provvedere all'espletamento delle procedure per l'attivazione del servizio in oggetto nel rispetto del DLgs. N. 50/2016;

VISTO l'allegato foglio patti e condizioni predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale ai fini dell'indizione della relativa procedura di affidamento, sulla base del valore presunto della concessione;

CONSIDERATO pertanto che tale modalità organizzativa consentirebbe di evitare l'allocazione di apposite risorse economiche in bilancio;

RITENUTO, in relazione all'esiguo numero di sinistri che si verificano sul territorio del Comune di Costa Masnaga, che il valore della concessione può essere ragionevolmente stimato sotto la soglia dei 40.000 euro;

RITENUTO altresì di procedere con un periodo di sperimentazione di due anni per poter avere dati sufficienti per predisporre un piano economico-finanziario più puntuale;

**Ritenuto inoltre:**

- che l'affidamento proposto consentirà all'Amministrazione comunale di provvedere al ripristino post incidente stradale garantendo la salvaguardia ambientale, la sicurezza dell'utenza, la salute pubblica, la sicurezza dei lavoratori e la fluidità della circolazione stradale, adempiendo a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia;
- che il servizio verrà fruito anche nei casi di mancata identificazione del conducente;

- di dare atto che l'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi onere economico legato allo svolgimento del servizio oggetto del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 allegato al presente atto;

CON VOTI favorevoli n. \_\_\_\_ e contrari n. \_\_\_\_, espressi con le modalità e le forme di legge

#### **DELIBERA**

le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di approvare l'allegato foglio patti e condizioni per l'affidamento del servizio di ripristino stradale post incidente stradale garantendo la salvaguardia ambientale, la sicurezza dell'utenza, la salute pubblica, la sicurezza dei lavoratori e la fluidità della circolazione stradale, adempiendo a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia;
- 2) che il medesimo foglio patti e condizioni prevede che il servizio sia svolto senza alcun onere economico per il Comune per l'esecuzione delle operazioni di bonifica stradale in caso di sinistri, e consentirà di fruire del servizio anche nei casi di mancata identificazione del conducente;
- 3) di stabilire un periodo di sperimentazione del servizio in oggetto per la durata di due anni al fine di poter avere dati sufficienti per predisporre un piano economico-finanziario più puntuale;
- 4) di dare atto che l'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi onere economico legato allo svolgimento del servizio oggetto del presente atto;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tecnico provvederà ad affidare il servizio medesimo previa determinazione a contrarre in una delle forme di cui al DLgs. n. 50/2016 e con ricorso alla piattaforma regionale;
- 6) di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione alle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;

Il Sindaco  
Sabina Panzeri

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta **n.ro 28 del 25/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **BONFANTI GIUSEPPINA** in data **04/03/2020**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
**PANZERI SABINA**

**Il Segretario Generale**  
**ROMANIELLO EMILIA**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 280**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **COLTURI ISABELLA** attesta che in data 19/03/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.